



# Titolari effettivi, RW agevole

Non vanno indicate le attività detenute attraverso fiduciarie italiane

## I chiarimenti dell'Agenzia

Meno onerosi di quanto si era temuto gli obblighi su imprese e beni finanziari collocati oltreconfine

PAGINA A CURA DI  
**Marco Piazza**

■ Nonostante i chiarimenti e le esaustive esemplificazioni contenute nella circolare 38/E del 2013 vi erano alcune incertezze sugli obblighi di indicare (a partire da Unico 2014) nel quadro RW le attività finanziarie estere e gli investimenti detenuti all'estero di cui il contribuente sia titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio, senza averne il possesso diretto. La risposta delle Entrate va nel senso di semplificare gli adempimenti in tutti i casi in cui le attività e gli investimenti all'estero siano, anche indirettamente, detenuti attraverso fiduciarie o società italiane o società estere basate in paesi white list o collaborativi.

Dalla circolare 38/E del 2013 si desume che l'intento del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 18 dicembre 2013 è stato quello di fare includere nel quadro RW:

■ le partecipazioni in società all'estero di cui si sia "titolari effettivi" tranne quelle che si detengano esclusivamente per il tramite di società italiane; le partecipazioni in società estere detenute attraverso società italiane vanno indicate solo nel caso in cui unitamente a quelle detenute direttamente o per il tramite di società estere o entità giuridiche, servano ad integrare la titolarità effettiva; ed inoltre:

■ di segnalare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero per il tramite di società localizzate in Paesi non collaborativi ed entità giuridiche di cui si sia titolari effettivi.

Fermo restando l'obbligo, come in passato, di indicare, in ogni caso, le attività (anche italiane) detenute all'estero attraverso soggetti fittiziamente interposti.

■ La nozione di "titolare effettivo" prende spunto dalla normativa antiriciclaggio: è il soggetto che in ultima istanza possiede o controlla almeno il 25% di una società o di un'entità giuridica, con la particolarità che nel calcolo si computano anche le posizioni dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5 del testo unico e si tiene conto, nel caso di possesso o controllo indiretto, dell'eventuale effetto demoltiplicativo.

Nel caso di fondazioni o trust i soggetti interessati sono i futuri beneficiari, se già determinati. Dalla circolare si desume che se i beneficiari di un trust o di una fondazione non sono ancora state determinati, poichè non è consentito di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti (in particolare si tratti di un'entità residente). La circolare 38/E precisa che l'approccio *look through* va utilizzato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata in Paesi non collaborativi e sempreché i risultati integrati il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

L'Agenzia delle entrate ha risposto al seguente quesito: "Un soggetto obbligato alla compilazione del quadro RW che sia "titolare effettivo" di una partecipazione in società o entità giuridica localizza-

ta in Paese non collaborativo totalmente per il tramite di una società o di un'entità giuridica o di una fiduciaria italiana deve indicare nel quadro RW le attività finanziarie e patrimoniali detenute dalla società o entità giuridica localizzate nel Paese non collaborativo"

Dalla risposta si comprende, in sintesi che:

■ il "contenuto" della NWL la cui partecipazione sia detenuta totalmente da una società italiana non deve essere indicato nel quadro RW (e neanche la partecipazione);

■ per la partecipazione in un paese NWL detenuta per il tramite di una WL, si indicano solo il valore della partecipazione della WL;

■ nel caso di partecipazioni in paesi NWL per il tramite di trust o fondazione residente in Italia, il "contenuto" della NWL deve essere indicato nel quadro RW.

■ le attività estere affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall'articolo 4, comma 3, del Dl n. 167/90. Nell'esempio di partecipazione qualificata l'esonero spetta qualora l'intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d'acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente". Se ne desume che nel modulo RW non si deve indicare il "contenuto" delle NWL detenute attraverso fiduciarie italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Gli esempi**

